Allegato "A" alla raccolta n. 5520

STATUTO "COMMERCIALISTI NETWORK PROFESSIONALE"

Articolo 1 **Denominazione**

E' costituita una associazione denominata " Commercialisti Network Professionale" , avente natura rappresentativa della categoria professionale degli iscritti all'Albo Unico – sezioni A, B e transitoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
L'associazione è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.
L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Articolo 2 **Sede**

L'associazione Commercialisti Network Professionale ha sede nel comune di Roma in Via M. Bragadin. 6 .

Articolo 3 **Durata**

L'associazione "Commercialisti Network Professionale" ha durata illimitata.

Articolo 4 **Oggetto**

L'associazione "Commercialisti Network Professionale" ha principalmente lo scopo di riunire gli associati in una "rete virtuale" mediante l'utilizzo di tecnologie legate ad Internet e dei servizi Web attualmente disponibili; gli scopi e le funzioni sono di seguito elencati:

a) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino la categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di proprio organi di stampa;

b) promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ; in particolare nei settori tecnico-legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, tributarie, contabili e societarie, giuridiche;

c) consentire ai giovani sia già iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, sia in procinto di farlo, purché regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini:
   - di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria:
   - di promuovere iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;

d) rappresentare sia in sede nazionale o internazionale sia in sede locale i propri iscritti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi, anche economici, della categoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili :

e) rappresentare in giudizio gli iscritti agli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili al fine di tutelare l'immagine, la dignità ed il decoro della categoria professionale nonché i singoli diritti civili ed interessi economici;

f) rappresentare presso il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, presso i singoli ordini professionali e presso la Cassa di Previdenza ed assistenza gli interessi della categoria professionale e dei singoli iscritti; promuovere le opportune azioni finalizzate a migliorare le norme che regolamentano l'ordinamento, la tariffa, l'assistenza e la previdenza pensionistica e tutte le condizioni di esercizio della professione, nonché sensibilizzare questi Organismi sulle problematiche di interesse della categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ;

g) assumere, nell'interesse della categoria, iniziative intese a salvaguardare i presupposti di obiettività economicità delle imprese;

h) collaborare con gli Enti locali, Enti Regionali, organi dello Stato e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione e/o alla modificazione di norme legislative o regolamentari che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione del Dottore Commercialista e le professioni affini;

i) designare o nominare i propri rappresentanti all'interno delle cariche pubbliche o private per le quali l'associazione abbia titolo per effettuarne la designazione o la nomina ;

j) svolgere compiti dei quali l'associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili sia investita per legge, regolamenti, disposizioni del governo o degli enti locali o regionali ;

k) agevolare e rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di qualsiasi età sia nella loro vita professionale sia nel tempo libero ;

l) organizzare e promuovere iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in discipline economico - giuridico - aziendali, sia per curarne il tirocinio professionale, sia al fine di prepararli al sostenimento degli esami di abilitazione per lo svolgimento della professione, sia infine per agevolarne l'inserimento nell'attività professionale e lavorativa in genere;

m) svolgere nell'interesse della categoria tutte le altre attività deliberate della propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità;

n) coordinare, promuovere e potenziare le attività delle strutture locali.

o) promuovere con Università, Fondazioni e Centri Studi giuridici e fiscali, attività di collaborazione scientifica, in materie di comune interesse, finalizzate alla diffusione dei risultati ottenuti attraverso conferenze, tirocini formativi e pubblicazioni ed alla individuazione di nuove figure e di nuovi ambiti operativi professionali.

p) Utilizzare i siti Internet, ove possibile, quale strumento principale, appositamente creati dalla "Commercialisti Network Professionale", per conseguire e sviluppare gli scopi contenuti nell'oggetto sociale

q) Raccogliere sponsorizzazioni finalizzate e non alla realizzazione del sito, promuovere spazi pubblicitari e quant'altro necessario e coerente con l'attività dell'associazione stessa.

Articolo 5 **Domanda d'associazione ed obblighi connessi**

Possono associarsi alla "Commercialisti Network Professionale" tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili nonché coloro che siano

stati iscritti all'Ordine non esclusi per motivi disciplinari, e quelli che sono iscritti nell'elenco speciale dell'Ordine.

Per l'ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta e/o informatica al consiglio direttivo che decide in merito alla stessa.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di ammettere soci onorari e/o soci aderenti ai quali, tuttavia, non spetta l'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi.

L'iscrizione impegna l'associato all'osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto.

Non vi è limitazione dei diritti spettanti ad ogni associato, non sono ammessi soci temporanei, tuttavia l'associato può rassegnare le dimissioni, entro il trenta novembre di ciascun anno, a mezzo telefax, posta elettronica o lettera raccomandata inviata al segretario della struttura circoscrizionale di appartenenza.

L'associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, per l'anno 2009 si considera già versato per i soci fondatori avendo gli stessi provveduto già prima d'ora. In considerazione del fatto che il principale mezzo di comunicazione della "Commercialisti Network Professionale" è dato dall'utilizzo dei servizi presenti su siti in Internet, si richiede all'associato, una sufficiente conoscenza di tale strumento comunicativo.

La quota associativa è inalienabile, intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell'associato nei confronti della "Commercialisti Network Professionale" salvo il pagamento del contributo associativo per l'anno in corso.

Articolo 6 **Qualifica dell'associato**

La qualifica dell'associato si perde:

- per dimissioni;
- per morosità, cioè, trascorsi 60 giorni dalla scadenza ultima per il versamento della quota associativa annuale;
- per decadenza e, cioè, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l'interessato. La delibera di esclusione viene assunta dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r.

- per mortis causa.

Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata al collegio dei probiviri, se esistente o, in mancanza, al Coordinamento Commercialisti Network Professionale.

Articolo 7 **Assemblea degli Associati**

All'assemblea degli associati possono partecipare tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni associato può esprimere oltre al proprio voto quello di altri due associati che egli rappresenti per la delega scritta.

Articolo 8 **Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea degli associati:

determina gli indirizzi della "Commercialisti Network Professionale" esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza che riguardano l'attività stessa;

approva il rendiconto contabile annuale;

approva il preventivo contabile annuale e l'entità della quota associativa annua, proposti dal consiglio direttivo;

elegge i delegati dell'assemblea nazionale;

elegge il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e, se previsto, il collegio dei probiviri.

Articolo 9 **Convocazione dell'Assemblea**

L'assemblea, a cura del presidente, è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto contabile annuale, il preventivo dell'anno in corso e l'entità della quota associativa da riscuotere, ed ogni qual volta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta oltre 1/5 degli associati.

L'assemblea è convocata a mezzo circolare da inviare, anche tramite fax e/o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Nella convocazione debbono essere indicate, oltre la data, l'ora della riunione ed il luogo, le materie da trattare.

Articolo 10 **Validità dell'Assemblea**

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o delegata di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

In seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando il numero dei presenti e rappresentanti non è comunque inferiore alla metà del minimo richiesto al comma precedente.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentanti.

L'assemblea elettiva nomina i componenti del consiglio direttivo locale, del Collegio dei revisori, del Collegio dei probiviri se previsto e i delegati all'assemblea nazionale secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni.

In caso di parità, risulterà eletto l'iscritto che abbia maggiore anzianità professionale.

Qualora sia richiesto da almeno il 20% dei presenti o rappresentanti, per l'elezione delle cariche sociali, ciascun associato potrà esprimere tante preferenze in misura non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere.

Articolo 11 **Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da 7 membri, dei quali la maggioranza dovrà essere rappresentata dai soci fondatori.

Il consiglio resta in carica per quattro anni.

Causa di esclusione dalla nomina del consiglio direttivo è la contemporanea partecipazione ad altre associazioni e/o comitati analoghi e comunque con l'assunzione di incarichi all'interno di dette associazioni e/o organizzazioni.

Il consiglio direttivo:

nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il presidente, uno o due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere;

può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;

promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;

redige le relazioni sull'attività dell'associazione a livello locale ed i rendiconti ed i preventivi da presentare annualmente all'assemblea dei propri associati, proponendo l'entità del contributo associativo annuale;

si riserva la facoltà di poter variare le quote istituzionali i corso d'anno, qualora le esigenze sociali lo richiedano;

decide in merito alle domande di ammissione all'associazione e decide, altresì, in merito ai provvedimenti di espulsione;

delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria a livello locale;

integra, per cooptazione, i componenti del consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiamo portato a termine il loro mandato, scegliendo tra i propri associati.

Non può, però, determinare per cooptazione, neppure in tempi successivi, più della metà dei membri del Consiglio;

dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'associazione e provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone le retribuzioni e gli obblighi disciplinari;

prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'assemblea degli associati;

sottopone per l'approvazione dei propri associati eventuali regolamenti predisposti in uniformità agli indirizzi comunicati ai sensi dell'art. 16 lettera d) del presente statuto.

Al consiglio direttivo non è riconosciuto alcun gettone di partecipazione, verranno comunque riconosciute le eventuali spese sostenute dai suoi componenti per missioni, viaggi e quant'altro finalizzato alle attività dell'associazione stessa. Eventuale deroga al mancato riconoscimento del gettone di partecipazione sarà demandato all'assemblea degli associati con delibera per maggioranza assoluta.

Articolo 12 **Convocazione del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce almeno 6 (sei) volte all'anno.

Deve inoltre essere convocato entro trenta giorni qualora ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione è inviata per telefax, posta elettronica o raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione con specificazione degli argomenti da trattare. Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti.

Alle sedute del Consiglio partecipa, con diritto di voto, il rappresentante della sezione.

giovani, se costituita. Le sedute del Consiglio possono essere aperte anche a terzi, purché così sia deliberato dal consiglio stesso.

Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

Il consigliere che non intervenga per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata.

Articolo 13 **Presidente**

Il Presidente viene eletto dal consiglio direttivo fra i propri componenti.

Vigila e presiede a tutte le attività dell'associazione a livello locale; presiede di diritto l'assemblea dei propri associati nonché il consiglio direttivo; rappresenta l'associazione a livello locale; ha la firma sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dai Vice presidenti, se nominati, o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso, nelle sue funzioni si surroga il Vice Presidente fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 14 **Vicepresidente/i**

Ove il consiglio direttivo ne ravveda la necessità, può nominare, scegliendo tra i suoi componenti, uno o più vicepresidenti che affianchino il Presidente nell'espletamento dei suoi incarichi o lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. Il consiglio direttivo potrà delegare al vicepresidente funzioni o incarichi particolari.

Il Vice Presidente che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso, nelle sue funzioni si surroga il Segretario fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all'elezione del nuovo Vice Presidente. In caso di inabilità assoluta o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente fino alla successiva assemblea che dovrà poi provvedere alla nomina del nuovo Presidente.

In tale ipotesi, le funzioni riservate al Vice Presidente sono svolte dal Segretario fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Vice Presidente.

Articolo 15 **Segretario**

Il Segretario dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti.
Cura i servizi e gli Uffici dell'associazione a livello locale e provvede ad espletare, sotto la direzione del presidente, tutti gli incombenti operativi facenti carico a tale struttura, ivi compresa la trasmissione delle convocazioni dei diversi organismi.
Il Segretario invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a tutti i membri del Consiglio, coadiuva e sostituisce il Vice Presidente in caso di sua mancanza o impedimento. In tal caso di dimissioni o di perdurata assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Segretario.

Articolo 16 **Tesoriere**

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.
Cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione a livello locale, in conformità alle deliberazioni del consiglio direttivo.
Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento. Predispone i rendiconti contabili annuali ed i preventivi di spesa. In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi membri, un nuovo Tesoriere.

Articolo 17 **Collegio dei probiviri**

L'assemblea degli associati ha facoltà di nominare il Collegio dei probiviri.
Se nominato, il collegio è composto da tre membri, che eleggono nel loro interno il proprio presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea degli iscritti, e dura in carica quattro anni.
Il Collegio è domiciliato presso il suo presidente pro tempore.

Articolo 18 **Incompatibilità**

I componenti del consiglio direttivo non potranno far parte del collegio dei probiviri e ne essere componenti di qualunque organismo associativo regionale, locale.

Articolo 19 **Commissioni di Studio**

Le commissioni di studio vengono nominate dal Consiglio Direttivo e sono organismi composti da Soci incaricati di studiare i problemi e le questioni professionali e di categoria.

Possono promuovere iniziative ed elaborare relazioni.

Le risultanze dei loro lavori saranno comunicate al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sui modi e sulle forme della loro divulgazione.

Tutti i componenti delle commissioni di studio scadono allo scadere del consiglio direttivo che li ha nominati. Le Commissioni di Studio si dividono quantomeno in :

- Commissione Culturale e rapporti internazionali che promuove e coordina le ricerche, gli studi e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione, anche mediante l'organizzazione di convegni e seminari, approfondisce tematiche di natura internazionale, anche partecipando a congressi all'estero;
- Commissione Giovani i cui componenti al momento della nomina non devono aver compiuto gli anni quarantatre, che si propone di facilitare l'inserimento dei giovani Dottori Commercialisti nella vita professionale, attraverso un vicendevole aiuto, e di favorire gli stessi legami di amicizia, collaborazione e solidità; si propone inoltre di coordinare le attività rivolte a facilitare l'inserimento dei Praticanti in ogni aspetto professionale di Dottore Commercialista.
- Commissione Previdenza e Albo Unico: con il compito di approfondire le tematiche sulla Cassa Nazionale di Previdenza in favore dei Dottori Commercialisti e sull'iscrizione ed il funzionamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.
- Commissioni Internet e nuove tecnologie: ha il compito di studiare l'utilizzo di nuove tecnologie di comunicazioni per ottimizzare e diffondere le finalità e gli scopi dell'associazione.

L'Attività di ciascuna Commissione di Studio viene coordinata da un Presidente designato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Con voto unanime del Consiglio Direttivo, il Presidente di una Commissione di Studio potrà essere dallo stesso designato anche se non facente parte del Consiglio Direttivo stesso; in questo caso l'attività della Commissione di Studio sarà coordinata da un delegato scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, potrà istituire altre Commissioni, fissandone gli scopi e le modalità di funzionamento.

Articolo 20 **Patrimonio associativo**

Concorrono a formare il patrimonio associativo:

a. I beni immobili e mobili ed i valori che, a qualunque titolo, pervengano all'Associazione;
b. Le eccedenze annue di bilancio, che siano state destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;
c. Le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 21 **Scioglimento e liquidazione**

l'Assemblea in seduta straordinaria potrà deliberare lo scioglimento dell'ente associativo. La delibera dovrà contenere la nomina dei liquidatori, per la definizione di ogni rapporto sociale.

Articolo 22 **Destinazione del patrimonio**

In caso di liquidazione dell'Associazione, una volta detratte tutte le passività dell'Ente, l'eventuale residuo attivo sarà destinato a scopi di utilità sociale o ad altra Associazione aventi finalità analoghe.

Tutti i beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari.

Articolo 23 **Norme di rinvio**

per le funzioni della Commercialisti Network Professionale , ivi compreso il funzionamento degli organi, si rinvia, se non disposto diversamente dal presente statuto ed in quanto compatibile, alle norme che regolano l'associazione in campo nazionale.

(1) dalla la parola "per".
Postilla approvata.